

AREA CENTRALE REGIONALE D'ACQUISTO

Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Luigi Moreno Costa

Tel. 010.548.8561 e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it

Funzionario Referente: Dott. Mauro Vestri

Tel. 010.548.8556 e-mail: mauro.vestri@regione.liguria.it

Genova, data del protocollo

Oggetto: Gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 54 D.Lgs. n. 50/2016, per la conclusione, in relazione a ciascun Lotto, di un Accordo Quadro con più operatori economici per l'affidamento della fornitura di prodotti farmaceutici occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria, all'Azienda Sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano e all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento, per un periodo di dodici mesi (con opzione di rinnovo per ulteriori dodici mesi) - Lotti n. 5. Numero gara 6992572.

CHIARIMENTI**QUESITO N. 1**

DOMANDA: La scrivente partecipa al lotto nr. 4, il prezzo da indicare nella scheda di offerta deve essere per singolo confezionamento e dosaggio o un'unico prezzo espresso in UI?

RISPOSTA: Si rinvia, in proposito, a quanto risulta precisato nel Disciplinare di gara (al Punto 4 - Modalità di presentazione dell'offerta – Busta 2 Offerta economica - pag. 9) e nel Capitolato Tecnico (Sub 1.1. Particolarità per alcune categorie di Farmaci, pag. 5), che, per comodità di consultazione, si riporta di seguito:

“Avuto riguardo ai Lotti per i quali è prevista la presentazione di una offerta relativa a tutte le formulazioni e dosaggi (Lotti n. 1- 3 - 4 -5), le Ditte offerenti dovranno presentare unitamente all'offerta economica un documento riepilogativo all'interno del quale dovranno essere inseriti per ciascun confezionamento formulazione e dosaggio i seguenti dati:

1. Nome Commerciale: ovvero la denominazione del medicinale offerto che può essere una denominazione comune o scientifica accompagnata da un marchio o dal nome del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio;
2. Codice AIC;;
3. Unità per confezione: il concorrente dovrà indicare la quantità per unità di misura contenuta nella confezione;
4. Classe di rimborsabilità: A, C, H, SOP/OTC;
5. Prezzo di vendita al pubblico IVA inclusa: ad esclusione degli emoderivati e dei farmaci SOP/OTC. Si precisa che deve essere indicato il prezzo per confezione. Tale prezzo deve essere espresso con massimo due cifre decimali dopo la virgola;
6. IVA;
7. Prezzo unitario d'offerta IVA esclusa: indicare sia il prezzo riferito all'unità di vendita (es. tubo,

A.Li.Sa. - Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria


C.F. / P. IVA 02421770997

Sede legale Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 4162

MAIL: direzione.alisa@regione.liguria.it PEC: protocollo@pec.alisa.liguria.it

Sede operativa: Via G. D'Annunzio n° 64, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 8562 - 8563

PEC: cra@pec.alisa.liguria.it



- flacone, ecc.) che il prezzo riferito all'unità di misura. Tale prezzo deve essere espresso con massimo cinque cifre decimali dopo la virgola;
8. Percentuale di sconto praticata sul prezzo al pubblico al netto di I.V.A.;
 9. Prezzo unitario di cessione al sistema sanitario nazionale IVA esclusa: indicare sia il prezzo riferito all'unità di vendita (es. tubo, flacone, ecc.) che il prezzo riferito all'unità di misura ovvero il prezzo al netto dello sconto obbligatorio per legge. Tale prezzo deve essere espresso con massimo cinque cifre decimali dopo la virgola. Si precisa che per i medicinali con prezzo ex factory, lo sconto obbligatorio per prodotto, calcolato come di seguito indicato, deve essere almeno pari al 33,35%. Per i medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico è regolamentato dall'art. 9, quinto comma, del D.L. 8/7/1974, n. 264, convertito in L. 17/8/1974, n. 386 e dall'art. 3, comma 128, della L. 28/12/1995, n. 549, lo sconto obbligatorio per prodotto, calcolato come di seguito indicato, deve essere almeno pari al 50%.
 10. Sconto obbligatorio per legge (Tipologia prezzo di riferimento): ex factory, 50%, emoderivato;
 11. Data scadenza del brevetto: inserire data (gg/mm/aaaa)."

QUESITO N. 2

DOMANDA: In riferimento al DGUE si chiede conferma della compilazione della parte IV sezione C – CAPACITA' TECNICHE E PROFESSIONALI, in particolare al punto 11) dove parlate di certificazioni di autenticità: cosa intendete esattamente? Potreste fornire eventualmente degli esempi?


RISPOSTA: Avuto riguardo alla parte IV sezione C – CAPACITA' TECNICHE E PROFESSIONALI punto 11) del DGUE, il testo precisa che "se applicabile l'operatore economico dichiara inoltre che provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità" ma non è applicabile alla presente procedura di gara.

QUESITO N. 3

DOMANDA: Siamo a chiedere i seguenti chiarimenti:

1) Criterio di aggiudicazione (pag. 6 del Capitolato Tecnico)

"La fornitura sarà aggiudicata con le modalità di cui all'art. 54 comma 4 lettera a), D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (ACCORDO QUADRO) e all'art. 95 comma 4, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, Gli Accordi Quadro saranno conclusi con gli operatori economici risultati idonei ed in particolare la distribuzione della fornitura, per ogni singolo lotto aggiudicato, sarà effettuata secondo la seguente ripartizione in ottemperanza anche da quanto previsto dall'articolo 1 comma 407 della Legge 232 del 11/12/2016:



Nell'ipotesi in cui risultino essere pervenute ed essere state ritenute idonee offerte in numero maggiore di tre avuto riguardo allo stesso principio attivo (ATC di V livello) la fornitura sarà aggiudicata, di norma, alle Ditte offerenti risultanti inserite, sulla base delle quotazioni unitarie presentate, ai primi tre posti nella graduatoria dell'accordo quadro. Verrà comunque garantita la libertà per i medici di prescrivere altri farmaci tra quelli che avranno presentato offerta, anche se non sono stati collocati nei primi tre posti dell'accordo quadro, se ritenuti idonei a garantire la continuità terapeutica ai pazienti, sulla base di motivata relazione da parte del medico prescrittore.

Nel caso in cui risultino essere pervenute ed essere state ritenute idonee offerte in numero pari o minore di tre avuto riguardo allo stesso principio attivo (ATC di V livello) la fornitura sarà aggiudicata al miglior offerente, ma sarà comunque garantita la libertà per i medici di prescrivere gli altri farmaci tra quelli che avranno presentato offerta e risulteranno inseriti nella graduatoria dell'accordo quadro, se ritenuti idonei a garantire la continuità terapeutica ai pazienti, sulla base di motivata relazione da parte del medico prescrittore."

Con riferimento al Criterio di Aggiudicazione esplicitato a pag. 6 del Capitolato Tecnico, relativamente al punto concernente la libertà prescrittiva del medico nell'ambito della continuità terapeutica, siamo a chiedere a codesta Stazione Appaltante se, pur non essendo ciò esplicitato nel sopraindicato articolo, " la libertà per i medici di prescrivere gli altri farmaci tra quelli che avranno presentato offerta e risulteranno inseriti nella graduatoria dell'accordo quadro" sarà garantita anche in caso di prescrizione al paziente naive.

2) Articolo 9 dello Schema di Convenzione – " Fatturazione e pagamenti" "Ciascuna fattura emessa deve indicare il riferimento al presente Accordo quadro e al singolo Ordinativo di Fornitura..." e inoltre Art. 3 del Capitolato Speciale " MODALITA' DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO". Ogni consegna dovrà essere accompagnata da regolare documento di trasporto che deve obbligatoriamente indicare numero e data di riferimento dell'Ordinativo di fornitura"

Tali simili prescrizioni- quantomeno ove interpretate in termini di obbligatorietà – risultano non conformi al dettato normativo del D.p.r. 633/1972 art. 21 comma 2 "contenuto della fattura" e della Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Si chiede, pertanto, di confermare espressamente che in relazione alla gara in oggetto le suddette prescrizioni debbano essere interpretate come meramente "facoltative" e non già obbligatorie. In caso contrario si chiede che il Capitolato venga modificato in conformità alla normativa vigente

RISPOSTA:

1) Si conferma quanto precisato nel Capitolato Tecnico evidenziando come la scelta della procedura di gara (Accordo Quadro) sia stata effettuata al fine di garantire la libera prescrivibilità da parte del medico prescrittore, anche in ragione della necessità di assicurare la continuità terapeutica, sulla base delle modalità indicate dalla normativa vigente, degli indirizzi giurisprudenziali prevalenti, in particolare presso il Consiglio di Stato, e delle linee guida dell'AIFA (si confronti, tra le altre, la Position Paper 2013 dell'AIFA relativa ai Farmaci Biosimilari, in particolare a pag.5 – 6 – 7 – 13-14). Si evidenzia, inoltre, come i quantitativi oggetto della suddivisione della fornitura siano meramente indicativi



2) Si conferma che le prescrizioni in questione possono essere interpretate come meramente "facoltative" e non già obbligatorie, anche se sarebbe preferibile inserire detti dati, utili al fine di consentire una maggiore celerità nei pagamenti delle competenti fatture.

QUESITO N. 4

DOMANDA: In riferimento alla gara in oggetto, Vi sottoponiamo il seguente quesito: Relativamente alla somministrazione del farmaco INFLIXIMAB, Lotto 2, si rende necessario l'uso di un dispositivo medico dedicato non facente parte del confezionamento, lo stesso deve essere fornito a titolo gratuito?

RISPOSTA: Si.

QUESITO N. 5

DOMANDA: In riferimento alla procedura in oggetto, la scrivente richiede quanto segue: Il Disciplinare di gara a pag. 10 specifica che saranno escluse le offerte riportanti prezzi superiori alle basi d'asta indicate per ciascun lotto nel Capitolato Tecnico sez. A.

- 1) Quanto sopra significa che un'offerta presentata con prezzo superiore alla base d'asta verrà esclusa e non verrà non ritenuta idonea?
- 2) Saranno quindi espletate delle successive procedure di gara ai fini della continuità terapeutica?

RISPOSTA:

- 1) Si conferma che un'offerta presentata con prezzo unitario superiore alla base d'asta verrà ritenuta non idonea e quindi esclusa.
- 2) La valutazione sulla necessità o meno di espletare eventuali ulteriori procedure volte ad assicurare la continuità terapeutica sarà operata successivamente al completamento della procedura di gara di cui in oggetto.

QUESITO N. 6

DOMANDA: In riferimento alla gara di cui in oggetto, con la presente si richiede i seguenti chiarimenti: per la compilazione della scheda offerta economica, nel Disciplinare di gara a pag. 9/17 vengono richiesti i seguenti parametri:

- 3 Unità per confezione: il concorrente dovrà indicare la quantità per unità di misura contenuta nella



- confezione;
- 4 Classe di rimborsabilità: A, C, H, SOP/OTC;
- 5 Prezzo di vendita al pubblico IVA inclusa: ad esclusione degli emoderivati e dei farmaci SOP/OTC. Si precisa che deve essere indicato il prezzo per confezione. Tale prezzo deve essere espresso con massimo due cifre decimali dopo la virgola;
- 6 IVA;
- 9 Prezzo unitario di cessione al sistema sanitario nazionale IVA esclusa: indicare sia il prezzo riferito all'unità di vendita (es. tubo, flacone, ecc.) che il prezzo riferito all'unità di misura ovvero il prezzo al netto dello sconto obbligatorio per legge. Tale prezzo deve essere espresso con massimo cinque cifre decimali dopo la virgola. Si precisa che per i medicinali con prezzo ex factory, lo sconto obbligatorio per prodotto, calcolato come di seguito indicato, deve essere almeno pari al 33,35%. Per i medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico è regolamentato dall'art. 9, quinto comma, del D.L. 8/7/1974, n. 264, convertito in L. 17/8/1974, n. 386 e dall'art. 3, comma 128, della L. 28/12/1995, n. 549, lo sconto obbligatorio per prodotto, calcolato come di seguito indicato, deve essere almeno pari al 50%.
- 10 Sconto obbligatorio per legge (Tipologia prezzo di riferimento): ex factory, 50%, emoderivato;
- 11 Data scadenza del brevetto: inserire data (gg/mm/aaaa).

Mentre nella scheda offerta viene richiesto la compilazione dei seguenti campi.

ALLEGATO F2

Gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 54 D.Lgs. n. 50/2016, per la conclusione, in relazione a ciascuna Lotta, di un Accordo Quadro con più operatori economici per l'affidamento della fornitura di prodotti farmaceutici economici alle A.S.S.L., E.E.O.S. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria, all'Azienda Sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano e all'Asklepios Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento, per un periodo di dodici mesi (con opzione di rinnovo per ulteriori dodici mesi) - Lotti n. 5

Titolo: **Prodotti Farmaceutici Economici**

LOTTO	CATEGORIA	DESCRIZIONE	SCHEMA COMMERCIALE PRODOTTO	SCHEMA A.R.	UNITÀ DI MISURA	FORMA FARMACOLOGICA	SEMPREVERTE COMPLESSO SOSTANZA FARMACOLOGICA DEL SANTO SPIRITO	PREZZO OFFERTO (A) (VALORE IVA ESCLUSA IN EURO)	SCONTO PERCENTUALE SUL PREZZO (B) (VALORE IVA ESCLUSA)	SCONTO COMPLESSIVO SOSTANZA FARMACOLOGICA IN EURO	SCONTO COMPLESSIVO SOSTANZA FARMACOLOGICA IN EURO
5		Serum Medicinale oftalmico - FARMACI ENDOVENA Mg. 100			Fiasco		100%				

CHIEDI IL PREZZO UNITARIO

Nota 1: il prezzo offerto, IVA inclusa, deve essere unitario superiore alla base fiscale di Euro +€1,00 per Fiasco.


La ditta offerente dichiara che il prezzo richiesto non è superiore a quello richiesto e garantisce che il prezzo è inferiore al prezzo di mercato e che il prezzo è inferiore al prezzo di mercato e che il prezzo è inferiore al prezzo di mercato.

TITOLI E FIRMA LEGGERE

Chiediamo se dobbiamo attenerci alle schede offerte da Voi allegate alla documentazione di gara, oppure dobbiamo aggiungere delle righe riportanti quanto richiesto nel disciplinare di gara.

RISPOSTA: Si rinvia in proposito ai chiarimenti relativi al quesito n. 1, avuto riguardo a quanto risulta precisato nel Disciplinare di gara (al Punto 4 - Modalità di presentazione dell'offerta – Busta 2 Offerta economica - pag. 9) e nel Capitolato Tecnico (Sub 1.1. Particolarità per alcune categorie di Farmaci, pag. 5), che, per comodità di consultazione, si riporta di seguito:

A



“Avuto riguardo ai Lotti per i quali è prevista la presentazione di una offerta relativa a tutte le formulazioni e dosaggi (Lotti n. 1- 3 - 4 -5), le Ditte offerenti dovranno presentare unitamente all’offerta economica un documento riepilogativo all’interno del quale dovranno essere inseriti per ciascun confezionamento formulazione e dosaggio i seguenti dati:

.....omissis (si confronti in proposito la risposta al quesito n. 1).

QUESITO N. 7

DOMANDA: In merito al Lotto 1, si porta alla vostra cortese attenzione la sentenza del Consiglio di Stato del 5 dicembre 2016, n. 5113.

Detta pronuncia afferma che l’obbligo di offrire tutti i prodotti commercializzati, in quanto collegato al criterio di aggiudicazione del prezzo più basso per mg di principio attivo, effettivamente comprime il diritto dei concorrenti di offrire i soli prodotti ritenuti concorrenziali, determinando uno svantaggio competitivo a danno delle imprese che commercializzano una più ampia gamma di prodotti rispetto a quelle che producono formulazioni più economiche ed omogenee tra loro. Poiché il Genotropin Mini Quick (Somatropina) è stato ritenuto un prodotto disomogeneo e unico, rispetto agli altri farmaci a base di Somatropina, sotto il profilo della formulazione e della tecnologia del device, riteniamo sia giustificata la predisposizione di un lotto separato ad hoc. In alternativa, si richiede la possibilità di limitare l’offerta solo ad alcune delle formulazioni di Somatropina del nostro listino.

RISPOSTA: Alla luce di quanto evidenziato nella sopracitata sentenza del Consiglio di Stato del 5 dicembre 2016, n. 5113, si conferma quanto previsto nella documentazione di gara.

QUESITO N. 8


DOMANDA: Art. 8 6° Capoverso Fatturazione e pagamenti

Con la presente comunicazione, facendo riferimento a quanto riportato in oggetto, la scrivente Azienda segnala quanto segue:

La ratio della vostra richiesta risiede, come previsto dalla norma art. 30 comma 5 D.Lgs. 50/2016 nella trattenuta dello 0,50% sull’importo dovuto, a garanzia di eventuali debiti presso gli Enti previdenziali al termine dell’appalto.

La suddetta norma però, prevede l’applicazione della ritenuta dello 0,50% in caso di “inadempienza contributiva” e stabilisce che le ritenute possano essere svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della Stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del DURC.

Come previsto dall’art. 4 del d.l. n. 34/2014, “Semplificazioni in materia di documento di regolarità contributiva”, definisce al comma 1 che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, la verifica della regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL, e Cassa Edile potrà essere



effettuata da chiunque ne abbia interesse, con modalità esclusivamente elettroniche e in tempo reale, mediante un'interrogazione che ha validità di 120 giorni dalla data di acquisizione e sostituisce ad ogni effetto il Documento unico di regolarità contributiva, ovunque previsto.

Inoltre, l'art. 102 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 stabilisce che possono essere previste verifiche di conformità in corso di esecuzione del contratto in ragione di particolari caratteristiche delle forniture o dei servizi che impongano la verifica in corso di esecuzione ovvero, nei casi di appalti di forniture o di servizi con prestazioni continuative, secondo la periodicità prevista nel contratto.

Per di più, a tutela dell'esatto adempimento della fornitura e di tutte le obbligazioni dedotte in contratto, il fornitore, a seguito dell'aggiudicazione, emette già il deposito cauzionale definitivo a garanzia delle prestazioni da eseguire.

Dal punto di vista contabile infine, gli ordini di fornitura devono essere fatturati in base ai prezzi aggiudicati in gara per il 100% più IVA, data del prezzo della merce o dalla prestazione di servizio.

In base a questo principio dunque, la fattura deve essere liquidata nella sua totalità, senza la previsione di una doppia fatturazione.

RISPOSTA: Si conferma il disposto dell'art. 8 Capoverso 6 del Capitolato Speciale.

QUESITO N. 9

DOMANDA: In riferimento alla procedura di gara indetta con determinazione n. 69 del 16.2.2018 di codesto ente la scrivente segnala alcuni punti della lex specialis che ritiene presentino profili di illegittimità, come di seguito meglio specificato:

In particolare, nel capitolato tecnico, all'art. 17, comma 11, si legge inter alia che:

<..l'Amministrazione potrà, senza alcuna possibilità di rivalsa da parte del Fornitore, modificare nelle quantità od annullare la fornitura dei Farmaci nei seguenti casi: ...b) immissione in commercio di un ulteriore farmaco biosimilare relativo ad un principio attivo con brevetto già scaduto ...f) aggiudicazione prezzi da parte di altre stazioni appaltanti inferiori al 20% rispetto al prezzo praticato nella presente procedura>.

Orbene, si ritiene che le clausole sopra riportate generino una forte incertezza per l'operatore economico aggiudicatario della gara, subordinando la prosecuzione della fornitura ad eventi esterni del tutto indipendenti dalle condotte delle parti del contratto di fornitura ed oggettivamente imprevedibili dalle medesime ed in ogni caso indeterminabili, finendo così per impedire l'esatta stima del valore economico della operazione e la relativa convenienza economica, non consentendo peraltro una corretta formulazione della stessa offerta economica.

In particolare, siffatte clausole prevedono condizioni negoziali eccessivamente onerose ed impediscono ai concorrenti una corretta, consapevole ed adeguata formulazione dell'offerta economica con piena cognizione degli oneri assunti, pregiudicando così il corretto esercizio della gara.

Vi invitiamo dunque a rimediare immediatamente a quanto precede, espungendo dalla lex specialis le clausole sopra riportate; in difetto, ci vedremo costretti ad agire presso ogni sede competente a difesa dei

A.Li.Sa. – Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria C.F. / P. IVA 02421770997

Sede legale Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) – Tel. 010 548 4162

MAIL: direzione.alisa@regione.liguria.it PEC: protocollo@pec.alisa.liguria.it

Sede operativa: Via G. D'Annunzio n° 64, 16121 Genova (GE) – Tel. 010 548 8562 – 8563

PEC: cra@pec.alisa.liguria.it

d



diritti e degli interessi della nostra Società ed anche in un'ottica di tutela – effettiva e concreta – dei principi di economicità, imparzialità, parità di trattamento e proporzionalità al cui rispetto deve conformarsi ogni procedura di gara.

Con riserva di ogni diritto ed azione.

RISPOSTA: Avuto riguardo alla fattispecie evidenziata al punto b) si deve necessariamente richiamare il disposto dell'art. 1 comma 407 della Legge 11 Dicembre 2016 n. 232 ed in particolare al punto c) " *in caso di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare di un farmaco biologico durante il periodo di validità del contratto di fornitura, l'ente appaltante, entro sessanta giorni dal momento dell'immissione in commercio di uno o più farmaci biosimilari contenenti il medesimo principio attivo, apre il confronto concorrenziale tra questi e il farmaco originatore di riferimento nel rispetto di quanto prescritto dalle lettere a) e b)*" che espressamente la prevede.

Per quanto si riferisce all'ipotesi evidenziata al punto f) si rinvia al disposto dell'art. 15 Comma 13 sub a) e b) della Legge 7 agosto 2012 n. 135 che si riporta per estratto di seguito:

"13. Al fine di razionalizzare le risorse in ambito sanitario e di conseguire una riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi:

a) ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gli importi e le connesse prestazioni relative a contratti in essere di appalto di servizi e di fornitura di beni e servizi, con esclusione degli acquisti dei farmaci, stipulati da aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, sono ridotti del 5 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e del 10 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2013 e per tutta la durata dei contratti medesimi; tale riduzione per la fornitura di dispositivi medici opera fino al 31 dicembre 2012. Al fine di salvaguardare i livelli essenziali di assistenza con specifico riferimento alle esigenze di inclusione sociale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono comunque conseguire l'obiettivo economico-finanziario di cui alla presente lettera adottando misure alternative, purché assicurino l'equilibrio del bilancio sanitario;

(lettera così modificata dall'art. 1, comma 131, lettera a), legge n. 228 del 2012)

b) all'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il quarto e quinto periodo sono sostituiti dai seguenti:

«Qualora sulla base dell'attività di rilevazione di cui al presente comma, nonché sulla base delle analisi effettuate dalle Centrali regionali per gli acquisti anche grazie a strumenti di rilevazione dei prezzi unitari corrisposti dalle Aziende Sanitarie per gli acquisti di beni e servizi, emergano differenze significative dei prezzi unitari, le Aziende Sanitarie sono tenute a proporre ai fornitori una rinegoziazione dei contratti che abbia l'effetto di ricondurre i prezzi unitari di fornitura ai prezzi di riferimento come sopra individuati, e senza che ciò comporti modifica della durata del contratto. In caso di mancato accordo, entro il termine di 30 giorni dalla trasmissione della proposta, in ordine ai prezzi come sopra proposti, le Aziende sanitarie hanno il diritto di recedere dal contratto senza alcun onere a carico delle stesse, e ciò in deroga all'articolo 1671 del codice civile. Ai fini della presente lettera per differenze significative dei prezzi si intendono differenze superiori al 20 per cento rispetto al prezzo di riferimento. Sulla base dei risultati della prima applicazione della presente disposizione, a decorrere dal 1° gennaio 2013 la individuazione dei dispositivi

M



medici per le finalità della presente disposizione è effettuata dalla medesima Agenzia di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, sulla base di criteri fissati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, relativamente a parametri di qualità, di standard tecnologico, di sicurezza e di efficacia. Nelle more della predetta individuazione resta ferma l'individuazione di dispositivi medici eventualmente già operata da parte della citata Agenzia. Le aziende sanitarie che abbiano proceduto alla rescissione del contratto, nelle more dell'espletamento delle gare indette in sede centralizzata o aziendale, possono, al fine di assicurare comunque la disponibilità dei beni e servizi indispensabili per garantire l'attività gestionale e assistenziale, stipulare nuovi contratti accedendo a convenzioni-quadro anche di altre regioni, o tramite affidamento diretto a condizioni più convenienti in ampliamento di contratto stipulato da altre aziende sanitarie mediante gare di appalto o forniture»;

QUESITO N. 10

DOMANDA: vi sottoponiamo i seguenti quesiti:

- 1) art. 1.1. del Capitolato Tecnico: l'impegno "assunto in forma scritta da parte del fornitore a ritirare e sostituire i prodotti scaduti, se consegnati ed accettati" con una scadenza inferiore ai 2/3 va dichiarato in sede di gara (in tal caso in quale sede?) o successivamente (al momento della consegna del prodotto)?
- 2) art. 11 punto 11. del Capitolato Tecnico: in caso di consegna di prodotti non conformi, non potendo la scrivente, per policy aziendali, effettuare sostituzioni di merce consegnata, sarà ammessa la seguente procedura: ritiro del prodotto non conforme a spese della Ditta, emissione di nota di credito ed effettuazione di nuovo ordine da parte dell'Azienda Sanitaria?
- 3) art. 14 del Capitolato Tecnico: chiediamo cortesemente che l'entità delle penali ivi previste venga ridotto all'1 per mille del valore dell'ordine (o parte di esso) per ogni giorno di ritardo rispetto alla prestazione richiesta, come stabilito dai previgenti artt. 145 e 298 del Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione del precedente Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. n. 207/2010), che sebbene non più in vigore, identificano comunque un valore ragionevole ed equo delle penali applicabili a contratti pubblici di fornitura e rappresentano la consuetudine del settore.
- 4) Saranno ammesse offerte pari alla base d'asta unitaria?
- 5) la dichiarazione di impegno del fidejussore ex art. 103 D. Lgs. N. 50/2016 può essere contenuta nello stesso testo della fidejussione?
- 6) Per servizi connessi alla fornitura intendete i "servizi accessori"

RISPOSTA:

- 1) In sede di esecuzione del contratto.
- 2) Sì. Si confronti in proposito il disposto dell'art. 4 terzo capoverso del capitolato Speciale "E' in facoltà dell'Amministrazione contraente accettare prodotti con scadenza inferiore a quella di cui sopra a condizione che il Fornitore si impegni a ritirare e sostituire a proprio onere i prodotti non utilizzati e scaduti..".


A.Li.Sa. – Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria C.F. / P. IVA 02421770997

Sede legale Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) – Tel. 010 548 4162

MAIL: direzione.alisa@regione.liguria.it PEC: protocollo@pec.alisa.liguria.it

Sede operativa: Via G. D'Annunzio n° 64, 16121-Genova (GE) – Tel. 010 548 8562 ~ 8563

PEC: cra@pec.alisa.liguria.it



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

3) Si conferma il disposto dell'art. 14 del Capitolato Tecnico, precisando che per ammontare contrattuale si intende l'importo dell'ordinativo di fornitura che ciascuna azienda sanitaria effettuerà in adesione alla Convenzione relativamente al Lotto in questione.

4) Sì.

5) Sì.

6) Sì, ma sono da ritenersi ricompresi in tale accezione quelli individuati in linea generale dall'art. 7 Comma 1 Del Capitolato Speciale " Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale."


IL DIRIGENTE RUP
(Dott. Luigi Moreno COSTA)